

(ALLEGATO N. 1)

COMUNE DI CANTAGALLO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SEDE STRADALE

AREA TECNICA N. 5



Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 09/04/2019

INDICE

TITOLO I - OPERE IN SEDE STRADALE

Art. 1 Norme generali	3
Art. 2 Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione	3
Art. 3 Oneri a carico dei richiedenti	4
Art. 4 Vigilanza	5
Art. 5 Garanzie	5
Art. 6 Comunicazioni di inizio e fine lavori	6
Art. 7 Interventi urgenti	7
Art. 8 Programmazione interventi	7
Art. 9 Facoltà dell'Amministrazione Comunale	7
Art. 10 Obblighi del concessionario	8
Art. 11 Interventi da parte dell'Amministrazione Comunale - Obblighi	9
Art. 12 Distanze dai servizi pubblici comunali	10
Art.13 Modalità operative	10
Art.14 Manutenzione delle opere realizzate	10
Art.15 Sanzioni e penali	11
Art.16 Validità – Entrata in vigore ed adeguamenti	11

Art. 1 - NORME GENERALI

- 1) Le prescrizioni riportate nel presente "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SEDE STRADALE" disciplinano la realizzazione di opere di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di strade e/o pertinenze stradali (carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze, ponti e altre opere d'arte, piste ciclabili, aiuole, corsie riservate, banchine, fossi di guardia, rilevati, scarpate, ecc.) di competenza del Comune di Cantagallo (pubbliche o soggette a servitù pubblica).
- 2) Per lavoro in sede stradale si intende l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo che determinino l'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse, o qualsiasi opera eseguita nell'ambito di un'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (anche attraverso l'approntamento di recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi, stand o qualsiasi altra struttura che preveda ancoraggi o distribuisca carichi rilevanti sulla sede stradale stessa o insista comunque su pavimentazioni in pietra) nonché le occupazioni di reti ed infrastrutture esistenti di proprietà comunale e l'attraversamento in linea aerea.
- 3) Le autorizzazioni ad eseguire i lavori in sede stradale di competenza del Comune di Cantagallo, sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente regolamento ed eventuali successive modifiche o integrazioni, e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali.
- 4) Chiunque voglia eseguire lavori in sede stradale dovrà ottenere la specifica Autorizzazione rilasciata dall'Area Tecnica del Comune di Cantagallo.
- 5) L'autorizzazione ad eseguire lavori in sede stradale rilasciata in base al presente Regolamento non deve in alcun modo intendersi come sostitutiva dei titoli abilitativi per l'attività edilizia, pertanto i lavori che per loro natura abbiano necessità di essere autorizzati con Permessi di Costruire o di presentazione di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, dovranno comunque essere soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.
- 6) Non potranno essere emanate ordinanze di limitazione o chiusura del traffico per lavori in sede stradale, né di apertura al traffico di nuove sistemazioni stradali, né di occupazione del suolo pubblico previa manomissione della sede stradale ai sensi del comma 2 dell'art. 1, senza la preventiva autorizzazione o nulla-osta dell'Area Tecnica del Comune di Cantagallo, rilasciata ai sensi del presente Regolamento. Per i lavori in sede stradale l'ordinanza sarà rilasciata solo previa comunicazione dell'inizio dei lavori, effettuata ai sensi del successivo art. 6.
- 7) Le attività relative alla riscossione degli oneri istruttori, a quelli per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, all'accettazione, al deposito ed allo svincolo delle garanzie e delle polizze fideiussorie versate dai richiedenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, alla sorveglianza ed accettazione degli stessi lavori ed al recupero dei relativi importi, saranno svolte dall'Area Tecnica del Comune di Cantagallo.
- 8) Tutti gli importi relativi ad oneri o sanzioni stabiliti nel presente Regolamento potranno essere variati con atto redatto a cura dell'ufficio preposto, in base alle variazioni ISTAT o a quanto specificato nei successivi articoli e nelle norme di legge.

Art. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

- 1) Ogni richiesta di autorizzazione per lavori in sede stradale dovrà essere redatta in bollo sugli appositi modelli da predisporre successivamente dall'Area Tecnica, debitamente compilati

in ogni parte, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti nei modelli stessi e citati nel presente Regolamento, pena la non accettazione dell'istanza.

2) Per i nuovi allacciamenti alle reti dei servizi a seguito di interventi edilizi dei privati la tipologia, l'entità e la superficie dei ripristini dovranno essere valutati complessivamente per tutti i servizi interessati e per tutta la sede stradale prospiciente l'edificio oggetto di intervento edilizio. L'ufficio preposto si esprimerà in merito ad ogni singola richiesta di autorizzazione rilasciando, ovvero negando specificandone le motivazioni, la specifica autorizzazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollo della richiesta.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione verrà interrotto qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tal caso il termine riprenderà a decorrere ex-novo dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.

I lavori relativi ad ogni autorizzazione dovranno avere inizio entro 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rilascio e dovranno essere eseguiti in forma continuativa ed ultimati entro i tempi indicati nella stessa autorizzazione. Entro tali tempi il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà portare a compimento ogni lavorazione, scavo, riempimento e ripristino provvisorio. Trascorsi infruttuosamente entrambi i suddetti termini l'autorizzazione decadrà automaticamente.

Termini più restrittivi potranno essere imposti dall'Ufficio preposto relativamente alle autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico presso: i luoghi in cui è prevista l'esecuzione di interventi appaltati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, i luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati, e/o autorizzati, e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale, in altre particolari situazioni valutate tali ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione.

Termini meno restrittivi potranno essere concessi in particolari situazioni, valutate tali ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione.

Nell'atto autorizzativo verranno indicati i termini per effettuare il ripristino definitivo della pavimentazione stradale. Resta comunque fermo che, nel caso il piano finito carrabile/pedonale sia in asfalto, si dovrà procedere alla scarifica del tappeto d'usura per una larghezza non inferiore a 50 cm su ogni lato dello scavo per poi effettuare il ripristino definitivo dello stesso. In presenza di lavori effettuati all'interno di strade o vicoli di larghezza particolarmente stretta (non superiore a ml. 2,00), l'esecutore dei lavori dovrà procedere alla scarifica dell'asfalto per l'intera larghezza della sede viaria.

In ogni caso, la stesura del tappeto d'usura dovrà essere effettuata nel periodo idoneo aprile/ottobre, salvo specifica richiesta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

In caso di ripristini non eseguiti a regola d'arte, incompleti o non rispondenti alle prescrizioni delle citate norme, il Comune, farà eseguire tutte le opere necessarie a rendere idonei i ripristini, previo incameramento delle garanzie finanziarie prodotte previste dall'art. 5 - commi A) e B) del presente regolamento. Della riscontrata inadeguatezza dei ripristini l'Area Tecnica darà notizia ai titolari dell'autorizzazione in forma breve (fax, pec, mail o altro mezzo concordato), in modo da poter loro consentire l'accertamento dei fatti contestati. Trascorse 24 ore dalla comunicazione di cui sopra, l'ufficio suddetto potrà procedere, previa documentazione (anche fotografica) dello stato di fatto, all'esecuzione del ripristino e a tutte le opere necessarie a rendere idonea l'opera.

3) Il rilascio dell'autorizzazione avverrà successivamente alla sottoscrizione dell'apposito atto convenzionale sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che sarà predisposto successivamente all'approvazione del presente regolamento, dal responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1) Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, o un suo delegato, dovrà provvedere:

- a) al versamento degli importi previsti dall'art. 228 comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30

Aprile 1992 e art. 405 del DPR 495/92 ("Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione) nella misura di Euro 41,32 (se il richiedente è un Ente Pubblico l'importo è di Euro 21,66). Per gli interventi non realizzati i richiedenti non avranno diritto ad alcuna restituzione degli importi versati;

b) alla bollatura dell'autorizzazione, senza la quale non ne sarà consentito il ritiro, almeno che il richiedente non dimostri ed attesti, sotto propria responsabilità, il diritto all'esenzione;

c) alla presentazione, a favore dell'Amministrazione Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio, delle prescrizioni e degli altri adempimenti, così come disciplinato dall'art. 5 del presente Regolamento;

d) a dotarsi di idonea polizza assicurativa, in maniera diretta o tramite la propria impresa esecutrice, nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone, secondo quanto previsto al successivo art. 10, comma 10 e comma 11.

e) Il mancato adempimento agli obblighi ed ai versamenti di cui ai punti precedenti non consentirà il rilascio di alcuna autorizzazione all'esecuzione di lavori in sede stradale.

f) In caso di occupazione del suolo pubblico il soggetto richiedente è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti (TOSAP).

g) In caso di uso di infrastrutture comunali il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del canone per l'uso delle infrastrutture e reti di proprietà comunali.

Art. 4 - VIGILANZA

1) L'ufficio preposto, attraverso il personale tecnico, eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stradali e della successiva rimessa in pristino, per quanto riguarda il rispetto delle modalità operative del presente Regolamento.

2) Il Corpo Unico di Polizia Municipale eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stradali per quanto riguarda il rispetto del Codice della Strada e del Regolamento d'attuazione e del DM 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, e loro succ. modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 3 è fatto obbligo a chiunque, sia esso soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del corpo stradale e relative sovrastrutture.

A) I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI titolari di autorizzazione per l'alterazione di suolo pubblico che di seguito si evidenziano:

- 1 - Servizio di distribuzione acquedotto e fognature;
- 2 - Servizio di distribuzione gas;
- 3 - Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica;
- 4 - Servizio per l'esercizio telefonici;
- 5 - Servizio per l'esercizio di reti Internet;

dovranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata in misura pari al 15% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino, e verrà determinata sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all'art.7 del presente Regolamento). L'entità della suddetta cauzione annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 40.000,00.

Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 01 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità annuale a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento.

L'importo della suddetta cauzione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e

ripristino eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi e per eventuali mancati interventi manutentivi ad essi prescritti e mancati pagamenti a favore dell'Amministrazione Comunale stessa, di oneri o penali.

Qualora l'Area Tecnica rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, procederà all'incameramento della cauzione annuale versata, per la quota parte necessaria a coprire la spesa per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'area oggetto dell'intervento e gli oneri e le penali eventualmente non corrisposti. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la cauzione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione annuale stessa. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di scavo e ripristino, per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benestare finale, ed abbia provveduto al regolare pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, degli oneri per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, l'Area Tecnica autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata soltanto dopo il 30 Giugno dell'anno successivo e comunque entro il 30 Settembre.

B) PER I SOGGETTI PRIVATI l'importo della cauzione è stabilito in Euro 80,00 a MI. di intervento con un minimo di Euro 800,00 per ogni alterazione. La cauzione sarà svincolata su richiesta del concessionario, dal Responsabile dell'Area Tecnica non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione dei ripristini.

Per il deposito delle cauzioni suddette dovranno essere presentate idonee garanzie finanziarie mediante polizze bancarie o assicurative.

La garanzia fideiussoria, presentata dai gestori dei servizi pubblici o da soggetti privati, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2° - del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Gli importi cauzionali indicati nel presente regolamento saranno annualmente oggetto di aggiornamento, in relazione ai costi effettivamente necessari alla realizzazione delle opere di ripristino da eseguire.

La mancata presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, non consentirà il ritiro dell'autorizzazione.

Qualora il soggetto titolare di una qualsiasi delle autorizzazioni contemplate nel presente Regolamento non esegua correttamente i lavori autorizzati, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, in tutto o in parte, la cauzione versata a copertura dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori, desumibile da specifico verbale redatto in contraddittorio fra un tecnico dell'ufficio ed il titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 - COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI

1) Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente, all'ufficio preposto, anche via fax o via telematica (da acquisire al protocollo del Comune), la data di inizio e la durata dei lavori, comprensivi del ripristino provvisorio ed entro 5 giorni dal suo verificarsi, quella di ultimazione, in base alla data di ricevimento della quale verrà determinata l'effettiva durata degli stessi.

Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato l'apposito modello da predisporre ed approvare con specifico atto, dal responsabile dell'Area Tecnica. La comunicazione d'inizio dei lavori dovrà contenere obbligatoriamente:

- il nominativo del responsabile dei lavori,
- l'operatore ed il recapito dello stesso per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.

Decorsi 90 giorni ed entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, previo

accertamento da parte del personale tecnico comunale, l'Area Tecnica n. 5 rilascerà il benestare finale per l'esecuzione del ripristino definitivo, alla cui avvenuta esecuzione e verifica di corretta esecuzione potrà procedere allo svincolo della garanzia prestata.

Art. 7 - INTERVENTI URGENTI

1) I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. perdite, rotture tubazioni, ecc.), ovvero nel caso di interventi indifferibili di pubblica necessità ed interesse, sono autorizzati ad eseguire lavori in sede stradale anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'Ufficio preposto, compilando l'apposito modello da predisporre ed approvare con specifico atto, dal responsabile dell'Area Tecnica e al Corpo Unico di Polizia Municipale, Gli stessi soggetti sono inoltre sono obbligati a comunicare la fine dei lavori sullo stesso modello.

L'intervento d'urgenza può essere esteso ai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza del Sindaco (ad es. puntellamento, riparazione o rimozione di manufatti, ecc.) o per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'Area Tecnica ed al Corpo Unico di Polizia Municipale.

I soggetti privati dovranno comunque presentare regolare istanza di autorizzazione in sanatoria, entro 48 ore dalla occupazione d'urgenza utilizzando lo specifico modello, trascorse le quali l'occupazione sarà considerata in assenza di autorizzazione e saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) stabilite in un minimo di Euro 558,00 ad un massimo di Euro 2.231,00.

Alla suddetta istanza in sanatoria dovrà essere allegata, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 lett. A) del presente regolamento, la cauzione di cui allo stesso articolo, di importo minimo di Euro 800,00 per ogni alterazione. La cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che l'Area Tecnica avrà accertato la regolare esecuzione dei ripristini. Resta inteso che, se dalla successiva verifica non si riscontrassero le caratteristiche di somma urgenza e/o comunque i lavori non fossero stati eseguiti nel rispetto del presente regolamento, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. Al termine dei lavori è fatto obbligo, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di inviare dichiarazione di esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa di sedi stradali programmati dall'Amministrazione Comunale, gli Enti saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti e, ove riscontrata la necessità, ad intervenire per eseguire tutte le opere per sostituire, riparare le proprie reti di servizi. In tal caso gli Enti parteciperanno alle spese dei disfacimenti e rifacimenti stradali, valutando gli importi da corrispondere all'Amministrazione Comunale secondo accordi preventivi, valutati caso per caso facendo anche riferimento agli oneri che avrebbero dovuto sostenere in caso di intervento su loro iniziativa.

Art. 9 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' fatta salva la facoltà piena ed insindacabile dell'Amministrazione concedente di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie ed in qualsiasi momento al tratto di strada interessato dai lavori, sia all'andamento planimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la ditta concessionaria possa opporsi in alcun modo.

In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio, a spese della ditta concessionaria, con il recupero delle spese sostenute e documentate nei modi e nelle forme di legge.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

- 1) L'autorizzazione si intende rilasciata salvi i diritti dei terzi ed il soggetto titolare della specifica autorizzazione avrà l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori autorizzati, di richiedere, qualora fossero necessari, ulteriori atti autorizzativi, pareri o nulla-osta o assensi di altri Enti, Amministrazioni o Autorità.
- 2) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, anche per mezzo del soggetto esecutore dei lavori, è tenuto a richiedere l'emissione della specifica Ordinanza, al Comando di Polizia Municipale, per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, ed è obbligato allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate nell'ordinanza stessa, nel Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione", alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e al DM 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, e loro succ. mod. ed integrazioni
- 3) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.
- 4) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà eseguire gli interventi autorizzati di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, in modo tale che la profondità di posa dell'estradosso dei manufatti protettivi di tali canalizzazioni e/o sottoservizi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a ml 1,00, il tutto ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", salvo impossibilità oggettiva a causa della presenza di ostacoli di varia natura o della conformazione dei luoghi e di eventuali diverse prescrizione delle specifiche normative in materia, assumendosi comunque ogni responsabilità in merito.
- 5) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.
- 6) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e dovrà dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto stesso sarà da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.
- 7) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, qualora per proprie esigenze operative avesse necessità di spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
- 8) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori autorizzati, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori. In ogni caso, la posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati dovrà avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.
- 9) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione assume sia l'onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benessere finale. In particolare il ripristino deve comprendere il riempimento dello scavo fino alla sistemazione in conglomerato bituminoso e la rimessa in opera di tutti gli elementi stradali asportati, smossi, divelti, demoliti o danneggiati durante i lavori (marciapiedi completi di pavimentazione, cordonati, zanelle, caditoie, pozzetti, chiusini, fognature, cavidotti, segnali stradali e quanto altro).

10) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, in solido con l'impresa esecutrice, sarà inoltre da ritenersi responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:

- a) della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benessere finale;
- b) della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benessere finale;
- c) della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
- d) della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori autorizzati;
- e) del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
- f) del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale di tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.

11) Il soggetto titolare della specifica autorizzazione è inoltre obbligato a stipulare, direttamente o tramite la propria impresa esecutrice, una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o da chi per esso.

12) A carico del soggetto titolare della specifica autorizzazione rimangono in essere imposte, tasse e canoni che le leggi ed i regolamenti vigenti pongono, a diverso titolo, a carico degli stessi.

Il soggetto titolare di una o più delle autorizzazioni di seguito riportate, è da ritenersi autorizzato all'esecuzione del singolo intervento esclusivamente così come risulta dalla specifica autorizzazione, con espresso riferimento all'ubicazione dell'intervento ed all'estensione dell'intervento stesso autorizzato.

13) Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione superiore a quella autorizzata, egli dovrà tassativamente presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

Art. 11 - INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – OBBLIGHI

1) L'Amministrazione Comunale nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi, in modo che questi possano eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dalla stessa Amministrazione e della programmazione di cui al precedente art.8, il cronoprogramma dei lavori.

2) Qualora per i lavori di cui al precedente punto o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini

previamente concordati tra le parti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell'Amministrazione Comunale, i concessionari saranno tenuti al risarcimento.

3) Le spese per i lavori di rimozione, spostamento o modifica di manufatti di cui al punto precedente sono a carico dei soggetti privati titolari dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata per la collocazione dei manufatti stessi, mentre per i concessionari di pubblici servizi vale quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – DISTANZE DAI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

Durante lo scavo dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, ecc.).

In presenza di tali servizi, il nuovo condotto dovrà essere posto ad una distanza da questi di cm. 50 lateralmente e cm. 50 verticalmente.

Verificandosi l'impossibilità del rispetto di dette distanze, dovranno essere concordati con l'Area Tecnica gli opportuni accorgimenti da adottare e le eventuali distanze da rispettare in riferimento alle norme UNI e CEI in vigore al momento dell'intervento.

Art. 13 - MODALITÀ OPERATIVE

1) Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad effettuare i lavori autorizzati e di ripristino a perfetta regola d'arte e comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo.

2) Fino al rilascio del benestare finale, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dell'intervento autorizzato ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestino fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento.

Art.14 - MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1) Ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che si rendesse necessario per qualsiasi causa o ragione, alle opere eseguite in sede stradale o agli impianti facenti parte della rete di proprietà e/o in gestione a qualsiasi Ente o Società, compresi tutti gli elementi annessi (canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, allacciamenti, pezzi speciali, pozzetti, chiusini, caditoie, tombinamenti ecc.), è sempre e comunque a totale carico del gestore, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale e da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare in merito nei confronti della stessa Amministrazione Comunale.

2) L'Area Tecnica potrà prescrivere, nell'interesse della viabilità, della sicurezza alla circolazione e della tutela della proprietà stradale, che gli interventi di cui al precedente comma vengano eseguiti entro termini da esso stabiliti o che vengano eseguite determinate opere per far osservare norme tecniche o di sicurezza.

3) L'inosservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la sospensione di ogni altra richiesta di autorizzazione o lavoro in corso, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle sedi stradali di competenza del Comune di Cantagallo, e salvo sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, delle penali eventualmente previste nella convenzione di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

4) Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda ad eseguire le prescrizioni di cui ai commi precedenti e ad eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per la circolazione nel tratto stradale interessato, il Comune eseguirà direttamente o darà in affidamento diretto i lavori necessari a garantire la conservazione delle sedi stradali. La totalità delle spese sostenute, comprensiva di spese tecniche ed imposte, saranno richieste all'Istituto di Credito o Assicurativo attraverso l'escussione delle fidejussioni bancarie o assicurative prodotte, dell'importo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino da eseguire d'ufficio. Provvederà inoltre a richiedere, ai gestori ed ai soggetti privati, il reintegro degli importi minimi previsti dall'art. 5, delle garanzie finanziarie, siano esse fidejussioni bancarie o assicurative.

Art.15 - SANZIONI E PENALI

- 1) Chiunque esegua lavori: senza la specifica autorizzazione, con autorizzazione scaduta, in difformità rispetto a quanto riportato nella specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto, a seconda della fattispecie, alle sanzioni amministrative di cui all'art.21 comma 4 e/o art. 25 commi 5 e 6 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, salva comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.
- 2) Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione, che per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione o per una durata di tempo superiore a quella autorizzata, e non provvedesse a presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito e sarà soggetto alle sanzioni indicate dal comma 1.
- 3) Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione omettesse di comunicare la data di inizio dell'intervento autorizzato o non rispettasse i tempi previsti nella stessa, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito e sarà soggetto alle sanzioni indicate dal comma 1.
- 4) Nelle convenzioni stipulate per l'esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, saranno previste penali nella misura stabilita dall'ufficio preposto.
- 5) Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione non adempia al proprio onere di effettuare il monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione fino al rilascio del benessere finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art.10 del presente Regolamento, o di eseguire gli interventi manutentivi, di cui all'art.14 comma 1, l'Area Tecnica tramite i propri organi tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, ordinerà, anche via fax o via telematica, al soggetto titolare della specifica autorizzazione, o comunque all'Ente gestore, di eseguire immediatamente, individuando tempi perentori, tutti gli interventi necessari al ripristino completo e definitivo della sede stradale e ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione.
- 6) Per le violazioni al presente Regolamento non punibili ai sensi degli artt. 21 e 25 del Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.7-bis D.Lgs. 267/2000.
- 7) L'importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni di cui al precedente comma 6 è stabilito in Euro 400,00 ai sensi dell'art.16 Legge 689/1981 così come modificato dalla Legge n.125 del 24/07/2008 (conversione in legge con modifiche del D.L. 23/05/2008 n.92). La sanzione è a carico di tutti i soggetti obbligati in solido.

Art. 16 - VALIDITÀ, ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI

- 1) Il presente Regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale tutti gli allegati, abroga le norme previste da precedenti regolamenti e contrastanti con esso ed entra in vigore nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000.
- 2) Le prescrizioni riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio degli uffici preposti.
- 3) La modulistica di cui al comma 1 potrà essere modificata ed integrata dall'ufficio preposto, in base alle esigenze che si andranno determinando nella pratica procedurale.
- 4) Gli importi relativi ad oneri, cauzioni e penali potranno essere successivamente adeguati con atto della Giunta Comunale.

(OK)



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

(ALLEGATO 2)

**NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI IN SEDE STRADALE
E DEI RIPRISTINI**

- Art. 1** - Norme generali
- Art. 2** - Modalità di posa dei sottoservizi
- Art. 3** - Demolizione della pavimentazione
- Art. 4** - Scavi
- Art. 5** - Segnalazione della presenza del cavidotto
- Art. 6** - Riempimento degli scavi e ripristino provvisorio
- Art. 7** - Pozzetti e camerette
- Art. 8** - Chiusini
- Art. 9** - Disposizioni durante i lavori
- Art. 10** - Ripristino definitivo della sede stradale – Area di ripristino definitivo
- Art. 11** - Ripristino definitivo delle pavimentazioni bituminose
- Art. 12** - Ripristino definitivo delle pavimentazioni in lastrico
- Art. 13** - Ripristino definitivo delle pavimentazioni in cubetti di porfido
- Art. 14** - Ripristino definitivo dei marciapiedi e della zanella
- Art. 15** - Ripristino dei chiusini e delle caditoie
- Art. 16** - Ripristino della segnaletica
- Art. 17** - Interventi particolari

Art. 1 - Norme generali

Le presenti norme disciplinano la corretta esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di competenza comunale ed i ripristini a seguito di interventi di qualsiasi tipo da di privati o Enti, con particolare riferimento a quelli relativi al collocamento nel sottosuolo degli impianti tecnologici delle Aziende erogatrici dei servizi.

Le prescrizioni valgono anche per gli allacciamenti e le strutture accessorie e per interventi di manutenzione e riparazione.

Per l'applicazione delle presenti norme si definiscono strade " tipo 1" tutte le strade comunali asfaltate che costituiscono il percorso delle linee del trasporto pubblico e quelle di recente esecuzione o ripavimentazione (da meno di cinque anni) e comunque in buono stato di manutenzione e strade "tipo 2" le strade con pavimentazione sterrata ed ogni altro caso di interventi su aree pubbliche diverse dalle strade.

I lavori di cui alle presenti norme tecniche verranno effettuate in due fasi, la prima riguardante le operazioni dallo scavo al ripristino provvisorio, la seconda per la realizzazione del ripristino definitivo.

Art. 2 – Modalità di posa dei sottoservizi

1. Le condutture principali devono essere ubicate di norma secondo i seguenti criteri:

- Collettori e condotti di fognatura principale: al centro della carreggiata;
- condotti di fognatura di servizio: in carreggiata ad una distanza di m. 0,50 - 1.00 dal marciapiede;
- tubazioni per acqua e gas: in carreggiata ad una distanza di m. 1,00 - 2,50 dal marciapiede;
- condutture elettriche, telefoniche, di telecomunicazione, cablaggio e similari: in sede marciapiede;
- la profondità minima di interramento dovrà essere non inferiore a quanto f|;- previsto dall'art. 66 del DPR 495/92, salvo deroghe ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM 03/03/99.

2. Nelle strade esistenti, dove lo stato delle condutture non è conforme alle disposizioni di cui al comma 1, nelle strade senza marciapiedi e nei casi particolari, l'ubicazione delle condutture è indicata nella concessione.

3. Gli attraversamenti della carreggiata s'intendono eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, nel punto di minor sezione della carreggiata.

4. Per la realizzazione delle condutture è prescritto l'utilizzo di più tubi da posare nel sottosuolo mediante l'apertura di:

- Trincee a cielo aperto
- minitrincee a cielo aperto
- perforazione del sottosuolo (senza scavo a cielo aperto) microtunnelling.

5. Negli attraversamenti stradali da ubicare in zone con pavimentazioni di particolare pregio e nelle strade sensibili ad alto traffico, la posa sarà di norma eseguita con la tecnica di perforazione sotterranea (microtunnelling), ove sia tecnicamente possibile.

6. Per la costruzione di condutture in percorrenza od in attraversamento di ferrovie ecc.. si richiama il rispetto alle norme specifiche in materia o, alle più restrittive prescrizioni all'Ente gestore o proprietario della strada.

Art. 3 - Demolizione della pavimentazione

1. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.

2. Nelle strade asfaltate:

- la rimozione della pavimentazione deve essere preceduta dall'operazione di "taglio" dell'area interessata dai lavori;
- la profondità del "taglio" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;

- la larghezza della zona da tagliare deve essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
 - il "taglio" dovrà essere effettuato con fresa meccanica o con macchina a lama rotante.
3. Nelle strade lastricate:
- la rimozione delle pietre deve essere eseguita con l'uso di attrezzature tali da evitare la rottura delle lastre, ricorrendo all'allentamento delle stesse con idonei mezzi;
 - la larghezza della rimozione deve essere estesa alle pietre eventualmente smosse.
4. Nei marciapiedi asfaltati:
- il tappeto di usura esistente deve essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo "taglio" su linee perpendicolari al cordonato;
 - la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio deve essere preceduta dall'operazione di "taglio" della area interessata dallo scavo;
 - la profondità dei "tagli" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
 - il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa consistenza, deve essere demolito per tutta la superficie;
 - particolare attenzione deve essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista e della zanella; in tal caso la rimozione dovrà essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
5. Nei marciapiedi lastricati devono essere adottate le modalità sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione, prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi cordonato o lista ed della zanella.

Art. 4 - Scavi

1. L'esecuzione dello scavo della fondazione stradale e del sottosuolo deve essere effettuata a pareti verticali o comunque a "V"; per l'esecuzione di scavi a grande profondità potranno essere consentite tipologie diverse, la cui sezione e ripristino saranno determinate di volta in volta nelle concessioni.
2. Nel caso i materiali del sottosuolo presentino scarsa coesione, deve essere provveduto al puntellamento delle pareti mediante idonea sbadacchiatura in modo da evitare frammenti con conseguente danneggiamento della pavimentazione limitrofa, non interessata dai lavori di scavo.
3. Qualora, nonostante i puntellamenti, il terreno del sottosuolo frani formando dei cavi sotto la pavimentazione laterale lo scavo deve essere ampliato alla zona interessata dai fenomeni franosi.
4. Durante gli scavi in prossimità di alberi deve essere prestata la massima attenzione a non danneggiare l'apparato radicale delle piante, pertanto:
 - lo scavo deve essere eseguito ad idonea distanza;
 - non deve essere tagliata alcuna radice che possa pregiudicare la stabilità delle piante, salvo opportuna autorizzazione dell'ufficio competente, che si riserva di chiedere al Concessionario la potatura delle piante danneggiate e quanto altro occorre per assicurare la stabilità delle stesse;
5. Durante le operazioni di scavo devono essere adottate tutte quelle cautele necessarie al fine di evitare danni a persone e cose, in particolare danni a servizi presenti nel sottosuolo, nonché a fabbricati sui lati della strada. Lo scavo per la posa della condotta in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere normalmente eseguito in due tempi, interessando solo metà carreggiata alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della strada; pertanto è vietato procedere alla escavazione della seconda metà se prima non sono stati completati i lavori nella prima metà. La percorrenza longitudinale dovrà essere realizzata per tratti di lunghezza non superiore a ml. 50 (cinquanta) ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi, se prima non sia stato ripristinato e reso transitabile il tratto precedente.
6. I materiali di risulta degli scavi dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e smaltiti nelle discariche autorizzate, secondo le disposizioni di legge; non è consentito in nessun caso il loro riutilizzo come materiale di riempimento.

Art. 5 - Segnalazione della presenza del cavidotto

1. La presenza del cavidotto, nei tratti posati con apertura della trincea, (escluso le minitrincee) deve essere segnalata tramite utilizzo di nastro segnalatore, interrato sulla verticale del servizio ad una distanza dal piano stradale pari a circa cm 30.
2. Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

Art. 6 - Riempimento degli scavi e ripristino provvisorio

1. Il riempimento dello scavo, sia in carreggiata sia nel marciapiede, sulle strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso deve essere effettuato esclusivamente con misto di cava cementato (R325 in ragione di 80 Kg/mc) opportunamente costipato, fino a circa 12 cm. dal piano di calpestio dei marciapiedi e fino a circa 19 cm. dal piano di rotolamento nelle carreggiate, mentre il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sarà formato da binder per le carreggiate e massetto in calcestruzzo (spessore minimo 10 cm.) per i marciapiedi negli spessori utili a raggiungere la completa chiusura dello scavo.
2. Per scavi di larghezza superiore ad 1 metro il riempimento fino a 50 cm. dal piano di rotolamento della carreggiata può essere eseguito in misto granulometrico di cava, steso e compattato a strati non superiori a cm. 30, all'occorrenza innaffiato, fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80 % della densità massima sulla prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95 % della stessa prova nello strato superiore. Lo strato compreso fra i 50 cm. ed i 19 cm. dal piano di rotolamento della carreggiata sarà realizzato come al punto precedente.
3. A protezione delle condutture sarà steso nel caso di scavi di larghezza inferiore ad 1 metro un allettamento in calcestruzzo, nel caso di scavi di larghezza superiore ad 1 metro l'allettamento e la rinfiancatura in calcestruzzo per uno spessore massimo di 15 cm. dalla generatrice superiore del tubo;
4. Per le strade con pavimentazione in materiali lapidei il riempimento sarà così costituito:
 - posa di allettamento in cls e/o rinfiancatura in cls per uno spessore massimo 15 cm. dalla generatrice superiore del tubo
 - riempimento con misto cementato fino al piano d'imposta della sottofondazione in cls;
 - ricostruzione della sottofondazione in cls (spessore minimo 25 cm) con caratteristiche analoghe a quella preesistente integrata con la posa di rete elettrosaldata;
 - eventuale copertura provvisoria di primo tempo con c.b. tipo 0 - 15 mm.; spessore utile al raggiungimento della quota stradale.
5. Nelle aiuole e nelle aree adibite a verde il cavo deve essere riempito con terreno vegetale, scevro da sassi e trovanti in genere, idoneo per giardini e seminato con sementi miscela per campi sportivi, curando perfettamente il reinterro al fine di evitare avvallamenti o cumuli disagiati per il pubblico transito e nelle operazioni di taglio dell'erba.

Art. 7 - Pozzetti e camerette

1. La progettazione e la realizzazione di pozzetti, maxipozzetti, camerette interrate, ecc., prefabbricati e non, deve avvenire nel rispetto della vigente normativa e devono essere calcolati all'impiego in condizioni di carico stradale di 1A categoria.
2. Le dimensioni e le distanze tra pozzetti devono essere tali da consentire agevolmente l'infilaggio, la giunzione, il cambio di direzione e le derivazioni dei servizi a rete.
3. In casi particolari, dovuti alle ridotte dimensioni della sede stradale od alla presenza di altri servizi interrati, per difficoltà di accesso per la posa di pozzetti e maxipozzetti prefabbricati è ammessa la costruzione di camerette in c.a. gettato in opera.

Art. 8 - Chiusini

1. I dispositivi di accesso e di chiusura di pozzetti, maxipozzetti, camerette, cunicoli polifunzionali, ecc., devono essere:
 - conformi alle norme UNI-EN 124, ovvero alla normativa sopravvenuta;
 - in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 (1987);

- con telaio monoblocco;
 - con semicoperchi incernierati al telaio;
 - con serratura e chiave di sicurezza sul semicoperchio maestro;
 - della classe D400 per la posa in carreggiata;
 - della classe C250 per la posa su marciapiede;
 - della classe B125 per la posa su marciapiede (pozzetti 40x40).
2. Nelle sedi stradali (marciapiede o carreggiata) con pavimentazioni particolari e/o in un contesto urbanistico particolare, i chiusini dovranno avere forma e caratteristiche conformi a quanto richiesto dall'ufficio concedente;
3. Sui chiusini deve essere riportata in fusione l'indicazione del servizio e l'indicazione del tipo di condotta (es. acqua, fognatura, gas, fibre ottiche, cavi elettrici, ecc.).

Art. 9 - Disposizioni durante i lavori.

1. Durante l'esecuzione dei lavori:

- deve essere garantito l'accesso alle proprietà immobiliari, in fregio alla strada, mediante pedane passerelle e ponteggi con relative protezioni;
- i servizi sotterranei eventualmente danneggiati, sia pubblici che privati, devono essere ripristinati, con particolare attenzione alle fognature ed ai fognoli, che devono presentare la continuità di sezione e pendenza;
- in attesa del ripristino della pavimentazione, deve essere provveduto alla pulizia della sede stradale ed all'eventuale annaffiamento per l'eliminazione della polvere;
- è vietato interrompere od ostacolare comunque il traffico lungo la strada ai di fuori dell'area di cantiere (opportunamente delimitata rispetto dell'ordinanza della Polizia Municipale e delle norme del nuovo codice della strada);
- non possono essere fatti depositi di materiali o attrezzi sul piano viabile esterno all'area di cantiere;
- deve essere garantito il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi, le zanelle e le pertinenze;
- non deve essere alterata in alcun modo la sagoma della strada e delle sue pertinenze.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta concessionaria dovrà apporre a sua cura e spese tutti i segnali prescritti dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

In particolare dovranno essere apposti su ambedue le corsie ed alle distanze prescritte dalle predette norme i seguenti segnali:

- Lavori in corso (fig. n. 383)
- Mezzi di lavoro in azione (fig. n. 388)
- Diritto/dare la precedenza (figg. 41/45)
- Strettoia (figg. nn. 384/385/386)
- Senso unico alternato (fig. n. 41)
- Limite di velocità a 30 Km/h (fig. n. 50) ed il relativo "Fine di divieto" (fig. n. 71)
- Tabella lavori (fig. n. 382).

Inoltre in prossimità degli scavi, di qualunque dimensione, dovranno essere installate apposite barriere orizzontali a strisce oblique bianche e rosse in numero sufficiente a delimitare il cantiere munite di dispositivi rifrangenti di colore bianco/rosso unitamente a lampade crepuscolari rosse e gialle, tali da rendere visibile l'interruzione anche nelle ore notturne.

In uno spazio compreso tra i ml. 5.00 ed i ml. 15.00 di distanza delle predette barriere trasversali dovranno essere poste non meno di n. 3 (tre) "Frecce oblique a 45 gradi" (fig. n. 82) dirette verso il lato dove il traffico viene incanalato.

In qualsiasi caso debba essere istituito il senso unico alternato, la Ditta concessionaria dovrà richiederne opportuna ordinanza all'Ente proprietario della strada.

3. Nel caso le condizioni meteorologiche non permettano il regolare corso dei lavori, in attesa del ripristino della pavimentazione stradale, deve essere provveduto ad un ripristino provvisorio mediante la stesa di conglomerato a freddo o effettuando un trattamento bituminoso di impregnazione dello strato superficiale.

Art. 10 - Ripristino definitivo della sede stradale – Area di ripristino definitivo

L'area di ripristino, al fine di ristabilire le ottimali condizioni della sede stradale, non solo strutturali, ma anche funzionali ed estetiche, non dovrà essere limitata alla zona interessata dagli scavi, ma dovrà essere estesa ad una zona più ampia, in funzione della tipologia e dello stato di manutenzione della stessa, secondo quanto segue:

1. Nelle sedi stradali "tipo 1" l'area di ripristino sarà così individuata:

- Tutta la larghezza del marciapiede, nel caso che lo stesso sia interessato dai lavori, per tutta la lunghezza dell'intervento, maggiorata di un metro per lato; questo per i marciapiedi di larghezza fino a ml. 2,00, per quelli di larghezza superiore si disporrà caso per caso nella concessione;
- La larghezza della semicarreggiata interessata dai lavori, o tutta la carreggiata nel caso di lavori in centro strada o non contenuti all'interno di una sola semicarreggiata, per tutta la lunghezza dell'intervento, maggiorata di un metro per lato;
- Tutta l'area delle eventuali intersezioni stradali interessate, estesa per una zona pari alla larghezza della strada di maggiore dimensione;
- Per interventi puntuali di riparazione o per traversate o allacciamenti, un rettangolo con un lato lungo quanto la massima larghezza dello scavo, maggiorato di un metro per parte (e comunque non inferiore alla larghezza della strada) e l'altro lungo quanto tutta la carreggiata (o tutta una semicarreggiata se non eccedente a questa);

2. Nelle altre sedi stradali "tipo 2", l'area di ripristino sarà così individuata:

- Nel caso di strade con pavimentazione sterrata o in ogni altro caso di interventi su aree pubbliche diverse dalle strade, i ripristini, le modalità ed i tempi, dovranno essere concordati di volta in volta con l'Area Tecnica del Comune di Cantagallo.
- Per le strade bianche ed i piazzali non asfaltati compresi nella rete stradale o nelle sistemazioni collaterali i riempimenti dovranno essere eseguiti con le modalità ed i materiali atti a rendere il manto di usura simile al preesistente, ricostruendo eventuali selciati, massicciate di sottofondo, spolveri in ghiaietto o stabilizzato, cordoli laterali o zanelle in pietra o cotto, inghiottitoi, baulature del manto stradale e quant'altro atto a rendere l'opera a regola d'arte.
- Nel caso di formazioni di avvallamenti del piano viabile sul tratto stradale dallo scavo ascrivibili a pessimi riempimenti o altro, sarà cura del concessionario provvedere alla loro riparazione e questi rimarrà responsabile di eventuali danni derivanti dagli avvallamenti del ripristino per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fine lavori.
- Nelle strade "in bianco" il ripristino della carreggiata deve essere eseguito mediante risagomatura e stesa di pietrischetto e misto stabilizzato compattato fino al raggiungimento della densità non inferiore al 95% della densità massima sulla Prova AASSHO modificata.
- Nei tratti a porfido ed in lastricato di pietra la pavimentazione stradale ed il relativo sottofondo dovranno essere ricostruiti utilizzando il pietrame ed il porfido esistente, solo se necessario opportunamente reintegrato con materiale analogo fornito a cura del concessionario.
- Le fosse biologiche ed i pozzetti di raccolta di liquami in genere, installati su suolo pubblico, dovranno essere a perfetta tenuta e dotati di doppio cerchio, in genere quello in vista in ghisa o altro materiale indicato dall'Area Tecnica atto a sopportare carichi stradali.
- E' fatto obbligo al concessionario di ripristinare, alla fine dei lavori, la segnaletica verticale e/o orizzontale che sia stata eventualmente danneggiata e/o rimossa durante i lavori.

Art. 11. - Ripristino definitivo delle pavimentazioni bituminose

1. Lo strato di base (binder) dovrà avere caratteristiche analoghe a quello esistente e comunque non inferiori alle seguenti:

- Marshall 850 Kg, scorrimento 23,5 mm; indice dei vuoti inferiore all'11%, del tipo semichiuso di pezzatura 0/20 dello spessore minimo di cm. 12, previa stesa di mano d'attacco sui bordi con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 0,50 Kg/mq, mediante vibrofinitrice meccanica o per piccole riprese a mano, rullato con rullo statico da 12/14 t e rullo tandem da 6/8 t.
2. Lo strato di base deve avere inoltre uno spessore minimo di cm. 15.
3. La larghezza dello strato di base deve essere ampliata al fine di ovviare gli inconvenienti di seguito riportati:
- scavi in prossimità di zanella, marciapiede o banchina, in cui, eseguendo l'allargamento suddetto, resti una striscia di pavimentazione in precarie condizioni di stabilità a causa delle ridotte dimensioni;
 - deterioramento o rottura della pavimentazione, conseguente i lavori di scavo, ai lati dello scavo;
4. Il ripristino dello strato di base deve essere eseguito immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di riempimento e costipazione dello scavo.
5. Il tappeto di usura dovrà avere caratteristiche analoghe a quello esistente e comunque non inferiori alle seguenti:
- Marshall 900 Kg, scorrimento 2/4 mm; indice dei vuoti inferiore a 7%, confezionato con inerti del solo tipo basaltico di 1A categoria, del tipo chiuso dello spessore di cm. 4, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 0,50 lite Kg/mq, mediante vibrofinitrice meccanica o per piccole riprese a mano, rullato con rullo statico da 12/14 t. e rullo tandem da 6/8 t.
6. Il tappeto di usura deve essere steso per tutta l'area di ripristino, determinata come sopra riportato, eventualmente maggiorata in sede di concessione. Tale maggiorazione sarà limitata alle aree circostanti l'intervento in modo che sia chiaramente riferita al ripristino, e dovrà essere sufficiente a rendere il ripristino stesso coerente con le condizioni della sede stradale, in relazione alla situazione del piano viario, alle condizioni del traffico ed ai programmi di manutenzione dell'Amministrazione Comunale, e dovranno essere rispettate le seguenti appozizioni di carattere generale:
- non dovranno essere superate le quote delle zanelle;
 - nelle sedi stradali "tipo 1" la pavimentazione sarà realizzata allo stesso piano di quello preesistente, previa scarifica mediante fresatura della pavimentazione esistente ed eventualmente dello strato di base, per uno spessore di volta in volta determinato in funzione delle caratteristiche dell'intervento e comunque non inferiore a 4cm;
 - nelle altre strade la pavimentazione dovrà essere opportunamente raccordata al piano esistente, azzerando lo spessore col materiale stesso;
 - la stesa del tappeto di usura deve essere eseguita, per le strade di "tipo 1" entro un mese dalla fine dei lavori e nelle altre entro sei mesi, adottando tutte quelle precauzioni necessarie all'assestamento del riempimento dello scavo, anche con l'utilizzo di materiali speciali;
 - nelle strade di "tipo 1", per particolari esigenze dell'Amministrazione il ripristino definitivo potrà essere richiesto immediatamente dopo la chiusura dello scavo direttamente al soggetto richiedente, salvo avverse condizioni atmosferiche, previa deroga dell'ufficio preposto;
 - in caso di avvallamenti o assestamenti avvenuti entro un anno dall'esecuzione del ripristino dovrà essere risistemata tutta l'area di ripristino;
 - nel caso di interventi a tratti non consecutivi, che si trovino a distanza non superiore a 20,00 ml., anche realizzati da soggetti diversi, il tappeto d'usura dovrà essere eseguito, con il concorso coordinato di tutti i soggetti, in tutto il tratto stradale compreso tra l'inizio e la fine degli interventi.

Art. 12 - Ripristino definitivo delle pavimentazioni in lastrico

1. La fondazione stradale sarà costituita da un massetto in calcestruzzo cementizio Rck 200 dello spessore di cm. 25.
2. Le pietre devono essere murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 325, con giunti stilati con malta cementizia a 450 kg di cemento R 325.

- 3 La posa delle pietre deve essere eseguita in modo da ripristinare il "tessuto" esistente, estendendo l'intervento anche ai lati, al fine di completare il disegno e riprendere i piani.
4. Le lastre rotte o deteriorate saranno sostituite con altre di uguale misura, disegno e qualità.
5. Le lastre riutilizzate devono essere lavorate con lo stesso disegno della pavimentazione esistente, prima della posa o direttamente in opera.
- 8 L'area interessata dal ripristino deve essere inibita al traffico per un periodo minimo di 7 giorni e comunque fino a completa maturazione del calcestruzzo cementizio e della malta, al fine di permettere un regolare indurimento degli stessi e di evitare la possibilità che le pietre siano mosse.
7. Il ripristino della pavimentazione deve essere eseguito immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di riempimento e costipazione dello scavo.

Art. 13 - Ripristino definitivo delle pavimentazioni in cubetti di porfido

1. La fondazione stradale è costituita da un massetto in calcestruzzo cementizio Rck 200 dello spessore di cm. 25.
2. I cubetti devono essere posati in opera su letto di sabbia e le fughe intasate con sabbia.
3. La posa dei cubetti deve essere eseguita in modo da ripristinare il "tessuto" esistente, estendendo l'intervento anche i lati, al fine di completare il disegno e riprendere i piani.
4. I cubetti rotti devono essere sostituiti con altri di uguale misura e qualità.
5. L'area interessata dal ripristino deve essere inibita al traffico per un periodo minimo di 7 giorni e comunque fino a completa maturazione del calcestruzzo cementizio.
6. Il ripristino della pavimentazione deve essere eseguito immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di riempimento e costipazione dello scavo.
7. La pavimentazione stradale ed il relativo sottofondo dovranno essere ricostruiti utilizzando il pietrame ed il porfido esistente, solo se necessario opportunamente reintegrato con materiale analogo fornito a cura del concessionario.

Art. 14 - Ripristino definitivo dei marciapiedi e della zanella

1. Il cordonato o la lista devono essere ripristinati, sostituendo i pezzi deteriorati, rimuovendo i manufatti smossi o comunque non a quota e provvedendo alla muratura secondo i nuovi piani.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere la sostituzione del cordonato o della lista esistenti con altri manufatti, eventualmente forniti a pié d'opera a sua cura e spese; in tal caso deve essere provveduto alla rimozione degli esistenti, previo taglio della pavimentazione esistente a ridosso del cordonato, ed alla conseguente muratura del nuovo, previa costruzione della fondazione in calcestruzzo cementizio Rck 150. In base al D.P.R. 348/78, in caso di interventi sotto i percorsi pedonali rialzati, è fatto obbligo al concessionario di eseguire piccole rampe o scivoli di raccordo con il piano stradale, di larghezza pari a quella del marciapiede e di pendenza non superiore all'8%.
Analoghe rampe vanno comunque previste oltre che negli incroci anche, ad intervalli regolari, lungo tutto il marciapiede ed in particolare in prossimità di determinati servizi e strutture, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.
3. Per la zanella in mattonelle di asfalto o in lastre di pietra o porfido devono essere adottate le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Sui marciapiedi deve essere costruito il massetto in calcestruzzo cementizio Rck 200 dello spessore di cm. 10 (cm. 20 per i passi carrabili).
5. Sui marciapiedi asfaltati deve essere steso il tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso dello spessore di cm. 3, eseguito a mano, previa pulizia del piano di posa e stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, in ragione di 0,50 Kg/mq, rullato con rullo da 11,5 t.
6. Sui marciapiedi asfaltati della larghezza superiore a ml. 2,00 il tappeto, come al comma 5, deve essere steso mediante vibrofinitrice meccanica.
7. Sui marciapiedi lastricati:
 - le pietre devono essere murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 325, con giunti stilati con malta cementizia a 450 kg di cemento R 325;

- la posa delle pietre deve essere eseguita in modo da ripristinare il "tessuto" esistente, estendendo l'intervento anche ai lati, al fine di completare il disegno e riprendere i piani;
- le lastre rotte o deteriorate devono essere sostituite con altre di uguale misura, disegno e qualità;
- le lastre riutilizzate devono essere lavorate con lo stesso disegno della pavimentazione esistente, prima della posa o direttamente in opera;
- l'area interessata dal ripristino deve essere inibita al traffico per un periodo minimo di 7 giorni e comunque fino a completa maturazione del calcestruzzo cementizio e della malta, al fine di permettere un regolare indurimento degli stessi e di evitare la possibilità che le pietre siano mosse.

8. Nel caso di marciapiedi con pavimentazione diversa da quelle suddette, tipo asfalto colato, mattonelle di cemento, piastrelle in grès, è determinato nella concessione il tipo di ripristino e di materiali da usare.

9. I pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche, posti sotto il marciapiede o la zanella devono essere ripristinati; nel caso il sistema di smaltimento avvenga mediante "bocche di lupo" sul cordonato, l'amministrazione comunale può richiedere la posa in opera di pozzetti prefabbricati con griglie in ghisa, forniti a pie' d'opera a sua cura e spese, in tal caso deve essere provveduto alla muratura dei manufatti, previa costruzione della fondazione in calcestruzzo cementizio Rck 150 e ad raccordo col fognolo esistente.

10. Il ripristino della pavimentazione deve essere eseguito immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di riempimento e costipazione dello scavo.

11. I ripristini come sopra descritti potranno essere estesi ai tratti di marciapiede circostanti l'intervento, tale estensione sarà limitata in modo tale che sia chiaramente riferita al ripristino, e dovrà essere sufficiente a rendere il ripristino stesso coerente con le condizioni della sede stradale.

Art. 15 - Ripristino dei chiusini e delle caditoie

I chiusini di ogni servizio e le caditoie stradali presenti all'interno delle aree di ripristino dovranno essere conformati alla quota del piano viario, risultante dal ripristino stesso, pertanto l'esecutore del ripristino dovrà provvedere al loro ricollocamento a quota idonea.

Art. 16 - Ripristino della segnaletica

1. La segnaletica stradale manomessa deve essere ripristinata prima che la zona interessata dai lavori sia riaperta al traffico.

2. Entro dieci giorni dalla stesa del tappeto di usura deve essere realizzata la segnaletica, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e secondo le disposizioni impartite dall'ufficio competente.

Art. 17 - Interventi particolari

1. Nelle strade con particolare tipologia e flusso di traffico l'Amministrazione Comunale può richiedere la posa di condutture mediante apposita trivella o spingi tubo, senza quindi alterare la pavimentazione stradale.

2. Nelle strade collinari o montane, con muri a retta a secco, i lavori devono essere eseguiti con mezzi o procedimenti idonei ed opportuni, così da non compromettere la staticità delle strutture; l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali danni provocati nel corso dei lavori e quindi chiedere il ripristino delle opere danneggiate e/o il risarcimento dei danni.

3. le banchine e le fosse stradali devono essere ripristinate in modo da evitare frammenti della scarpata.